

Il presente testo sostituisce integralmente gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché l'art. 31 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 8 aprile 2013 e 28 febbraio 2014.

Premessa

Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

Articolo 1 - Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.

Le Parti, in coerenza con quanto definito con l'Accordo sulla governance del 14.07.2021, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.

Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il 14.07.2021 l'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti bilaterali nazionali e regionali e dei Fondi, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali Regionali delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione dello statuto, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo all'Ente Bilaterale Nazionale di attivare misure sanzionatorie, secondo gli indirizzi definiti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali, firmatarie il suddetto accordo.

Articolo 2 – Ente bilaterale Nazionale

L'Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 14.07.2021, svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura l'attività di supporto agli enti bilaterali regionali per l'adeguamento di statuti e regolamenti al nuovo statuto e regolamento forniti dall'Ente Bilaterale Nazionale e ne certifica la conformità al fine della riscossione delle risorse di cui all'art. ... ;
- b) predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, che gli stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente Bilaterale Nazionale;
- c) raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali Regionali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
- d) raccoglie ed esamina le attività svolte dagli Enti Bilaterali Regionali, anche in riferimento alle somme ad esse destinate, onde verificare il rispetto delle finalità statutarie e delle regole gestionali stabilite nell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;

FIXATA TECNICA



e) segnala alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali gli Enti Bilaterali Regionali che non rispettano le previsioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance del 14.07.2021;

f) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzi eventuali criticità. Le Parti concordano, inoltre, di conferire all'Ente Bilaterale Nazionale potere di verifica sugli Enti Bilaterali Regionali rispetto alla regolarità degli esercizi economici e in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.

Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale e degli Enti Bilaterali Regionali saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

L'Ente Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento, redatti in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance del 14.07.2021, ha i seguenti scopi e svolge le relative funzioni:

a) promuovere e realizzare studi e ricerche sul settore, con riferimento alle tendenze del mercato dei servizi di sicurezza, alla presenza delle imprese ed al loro dimensionamento, all'andamento dell'occupazione nella sua composizione quantitativa, per tipologie di impiego e nella composizione professionale e le relative previsioni nel medio periodo;

b) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (Parlamento, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;

c) svolgere attività di comunicazione tese alla diffusione della cultura della sicurezza, alla qualificazione del ruolo e della funzione degli operatori del settore (imprese e lavoratori), prevalentemente rivolte al territorio;

d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

e) costituire una banca dati relativa alla professionalità, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore;

f) favorire, attraverso le iniziative di informazione necessarie, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche avvalendosi di tecnologia informatica;

g) ricevere dalle Associazioni Datoriali e/o dalle Organizzazioni Sindacali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;

h) inviare periodicamente al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL e dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta dalle strutture territoriali delle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL.

i) rilasciare la certificazione liberatoria alle singole imprese, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attestino il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscrittrici il presente contratto;

l) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.

m) costituire l'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dal DLgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

n) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso i lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con quanto già finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dai Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.

14/07/2021
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

o) istituire interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, secondo quanto stabilito nelle intese tra le Parti Sociali.

p) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa;

q) riscuotere il contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 3, da contabilizzarsi in apposita sezione separata del rendiconto annuale e gestito secondo quanto previsto da apposito Regolamento.

r) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Ente Bilaterale Nazionale e FASIV collaborano per lo scambio di informazioni e dei dati utili a verificare il corretto adempimento delle norme contrattuali di rispettiva competenza.

Articolo 3 - Finanziamento

(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Regionali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale del 0,20 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.

(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del CCNL si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo alla bilateralità nazionale dello 0,20 per cento su paga base e contingenza per dipendente. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 112 CCNL e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.

(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale ai sensi del comma 1 sono rimosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.

(4) Il 45% per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL, a decorrere dalla data di certificazione del predetto requisito di conformità ad opera dell'Ente Bilaterale Nazionale.

(5) Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 4 – Enti bilaterali Regionali

(1) L'Ente Bilaterale è costituito, a livello regionale, a cura delle rappresentanze locali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

La costituzione dell'Ente Bilaterale è subordinata alla disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività, così come previsto dall'Accordo di governance del 14.07.2021;

In nessun caso, la mancata presenza a livello regionale di uno o più delle predette Associazioni datoriali o Organizzazioni Sindacali può comportare impedimento alla costituzione dell'Ente Bilaterale.

Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordi governance del 14.07.2021.

L'Ente Bilaterale Regionale adotta lo Statuto e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.

(2) L'Ente Bilaterale Regionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.



A tal fine, l'Ente Bilaterale Regionale promuove e gestisce, a livello locale:

- a) studi e ricerche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo nonché sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all'Ente Bilaterale nazionale;
- b) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- c) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale nazionale e con i servizi locali per l'impiego;
- d) ulteriori iniziative (rispetto a quanto previsto dall'Ente Bilaterale Nazionale) di sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche collegate a corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
- e) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- f) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale nazionale.

(3) L'Ente Bilaterale Regionale è tenuto a svolgere, attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali composte da esponenti designati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni:

- a) monitorare, attraverso apposita commissione, dei contratti a tempo determinato e delle altre tipologie di impiego previste dal CCNL;
- b) attuare quanto previsto dal CCNL in materia di apprendistato;
- c) costituire al proprio interno, l'Organismo Paritetico Regionale per l'esercizio delle funzioni previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dare attuazione, per quanto di competenza, all'art. 47 e seguenti del DLgs. 81/2008 in materia di rappresentanza dei lavoratori;
- d) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 11 e 12 del CCNL;
- e) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Articolo 5 - Commissione Paritetica Nazionale

E' istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed in particolare a:

- esaminare e decidere, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5 CCNL;

La Commissione Paritetica Nazionale è composta in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità.

La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, con mezzi idonei alla certificazione del ricevimento: a) da una delle Parti stipulanti il presente Contratto; b) da un'Organizzazione sindacale locale facente capo ad un'Organizzazione Sindacale stipulante, autonomamente o per conto di un aderente; c) da un'azienda aderente alle Associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL.

All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.



Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle Parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e di darvi attuazione, nonché, ove ne ricorrano gli estremi, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Parti interessate non potranno intraprendere altra iniziativa, sindacale o legale.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Articolo 6 - Contributo di assistenza contrattuale

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 5 e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo delle proprie strutture, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS.

Il contributo è fissato nella misura del 0,25 per cento della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,15 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.

Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico.

Il contributo di assistenza contrattuale è riscosso dall'Ente Bilaterale Nazionale, unitamente alle quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale di cui all'art. 3 ed attribuito secondo le modalità definite dalle Parti stipulanti il presente Contratto con apposito Regolamento, in rapporto agli scopi sopraindicati.

Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

Roma, 14 Luglio 2021

ANIVP

ASS.I.V.

UNIV

A.G.C.I. Servizi

Firma Tecnica

The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature in black ink, possibly reading 'M. M. M.', with the word 'Firma Tecnica' written above it. 2. A signature in black ink, possibly reading 'Anna Maria Donato'. 3. A signature in blue ink, possibly reading 'Giovanni...'. 4. A signature in blue ink, possibly reading 'Giovanni...'. To the right of these signatures, there is a large, stylized handwritten mark that resembles a signature or a set of initials.

Lega Coop Produzione e Servizi

Renzo Ben

Confcooperative Lavoro e Servizi

Mario Jambone

FILCAMS - CGIL

Roberto Macchiarelli

FISASCAT - CISL

Marco Finicchi

UILTUCS

Francesco

Enzo Bo